

Articolo 32 - Zona D: Promozione economica e sociale

1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali.

Si tratta di aree, dove, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dall'Ente di Gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici della Riserva.

1bis. È consentita la realizzazione di punti informativi pubblici, di ristoro e di vendita dei prodotti agricoli in prossimità degli accessi alla Riserva e lungo la viabilità principale, preferibilmente in associazione a strutture legittimamente esistenti, come previsto dalla sottozona di appartenenza e dal Regolamento del Parco.

Per tali interventi è richiesto comunque uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), così come specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione, da presentare all'Ente di Gestione.

2. L'azione di Piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili.

3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma.

Sono altresì consentiti ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, nei limiti previsti nelle relative sottozone, e per quanto in seguito disciplinato dall'art. 143 del D.Lgs. 42/2004.

4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

5. Sono consentite le attività di indagine archeologica e gli interventi di valorizzazione ed eventuale fruizione dei siti ad interesse storico-archeologico, anche secondo quanto disciplinato dall'art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

6. Per motivate esigenze legate all'attività artigianale o imprenditoriale, nella zona D è consentita la realizzazione di parcheggi a raso con un numero massimo di posti auto non superiore a 20, previa valutazione di compatibilità paesistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali opere dovranno essere realizzate in materiali che consentano l'impermeabilità e con le soluzioni tecniche idonee per evitare lo sversamento di olii nel terreno.

Le schermature verdi circostanti il parcheggio devono essere realizzate utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

7. Nella zona D sono consentiti interventi e attività nei limiti previsti in ciascuna sottozona e nelle tavole di Piano.

8. La realizzazione di tali interventi è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

9. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli, sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

10. La disciplina speciale della zona D è articolata con riferimento alle seguenti sottozone.

10.1 Sottozona D1 - Aree attrezzate per il tempo libero

La sottozona D1 comprende le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità dell'area naturale protetta dove mantenere, riqualificare o realizzare le relative attrezzature per il tempo libero.

A tal fine possono essere realizzati interventi destinati alla pubblica fruizione, senza incremento di cubatura, oltre che alla sistemazione di spazi dedicati ad aree per il tempo libero, quali per esempio percorsi ginnici, giardini, parco-giochi per bambini, impianti sportivi scoperti.

Saranno ammesse opere di sistemazione e livellamento del terreno, che dovrà essere poi risagomato e reinerbito; potranno essere messe a dimora le alberature necessarie a garantire l'ombreggiamento delle aree sosta, con l'utilizzo di specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure di specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed eco-compatibili.

È altresì consentita l'installazione di tabelloni, bacheche informative e giochi finalizzati all'educazione ambientale.

Le aree potranno essere recintate con staccionate in legno e segnalate con cartelli.

Gli arredi e le strutture permanenti in legno devono essere realizzati con legname proveniente da foreste gestite secondo standard sostenibili, ovvero deve essere materiale munito di certificazione F.S.C. (Forestry Stewardship Council) oppure P.E.F.C. (Pan European Forest Certification).

Gli interventi, oltre alla stretta osservanza della normativa specifica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, devono favorire, con soluzioni avanzate, la massima fruibilità da parte dei diversamente abili e prevedere, se vi sono le condizioni, percorsi appositamente a loro dedicati.

Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare l'impatto visivo e paesaggistico.